

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Professionisti fuori (o quasi) dal decreto Cura Italia - pag. 2
- Cessione onerosa di crediti non incassati: le DTA diventano crediti d'imposta - pag. 5
- Lotta alle frodi UE: continua il trend positivo dell'Italia - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione ordinaria e in deroga: cosa cambia per le imprese - pag. 13
- Cuneo fiscale: buste paga di giugno senza il bonus Renzi? - pag. 16
- Chiusura delle attività: quando scatta il diritto alla retribuzione - pag. 18

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Rendiconto 2019: pubblicato lo schema di relazione dell'organo di revisione - pag. 23

FINANZIAMENTI

- Acquisto mascherine e sanificazione dei luoghi di lavoro: in arrivo incentivi. Anche fiscali - pag. 24

IMPRESA

- Coronavirus: 4 best practices per riorganizzare l'impresa - pag. 26
- Coronavirus: gli impegni dell'Unione Europea - pag. 29
- Decreto Cura Italia: in GU le misure anti-crisi per imprese, professionisti e lavoratori - pag. 30

IN EVIDENZA

Cassa integrazione ordinaria e in deroga: cosa cambia per le imprese

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Arriva, dal decreto legge Cura Italia, un sostegno ai lavoratori e alle aziende per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus. Il decreto estende la Cassa integrazione in deroga all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene concessa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. Previste inoltre norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

In vigore le norme speciali su sanitario nazionale e di sostegno **CIGO e Cassa integrazione in deroga per l'intero territorio nazionale**. Con la pubblicazione epidemiologica da COVID-19 si chiude il cerchio (ma forse non definitivamente) sul sistema di tutele **(decreto Cura Italia)** recante misure di potenziamento del servizio **per il sostegno al reddito a favore delle imprese in difficoltà.**



Professionisti fuori (o quasi) dal decreto Cura Italia

di Andrea Bongi - Dottore commercialista in Pistoia

Liberi professionisti esclusi, o quasi, dalle misure del decreto Cura Italia: i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali, infatti, non potranno accedere alle principali misure di sostegno dell'economia contenute nel decreto. A questi soggetti risultano preclusi sia l'accesso alla moratoria sui mutui bancari e i leasing, sia al credito d'imposta sui canoni di locazione dell'immobile adibito a studio professionale. Strada sbarrata anche alla possibilità di chiedere l'indennità di 600 euro per il mese di marzo. Nemmeno a fronte di donazioni in denaro ai liberi professionisti potranno essere riconosciuti i bonus fiscali che il decreto prevede per imprese e i privati.

Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) **esclude i liberi professionisti**. I lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali non potranno accedere alle principali misure di sostegno dell'economia contenute nel decreto: **- accesso precluso alla moratoria sui mutui bancari e i leasing, al credito d'imposta sui canoni di locazione dell'immobile adibito a studio professionale e all'indennità di 600 euro per il mese di marzo; - a fronte di donazioni in denaro fatte per finanziare interventi sociali finalizzati al contenimento dell'infezione da Covid-19, non potranno essere riconosciuti**



Fisco

Accesso precluso alle misure di sostegno

Professionisti fuori (o quasi) dal decreto Cura Italia

di Andrea Bongi - Dottore commercialista in Pistoia

Liberi professionisti esclusi, o quasi, dalle misure del decreto Cura Italia: i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali, infatti, non potranno accedere alle principali misure di sostegno dell'economia contenute nel decreto. A questi soggetti risultano preclusi sia l'accesso alla moratoria sui mutui bancari e i leasing, sia al credito d'imposta sui canoni di locazione dell'immobile adibito a studio professionale. Strada sbarrata anche alla possibilità di chiedere l'indennità di 600 euro per il mese di marzo. Nemmeno a fronte di donazioni in denaro ai liberi professionisti potranno essere riconosciuti i bonus fiscali che il decreto prevede per imprese e i privati.

Il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) dimentica i **liberi professionisti**.

I lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali non potranno accedere alle principali misure di sostegno dell'economia contenute nel decreto:

- accesso precluso alla moratoria sui mutui bancari e i leasing, al credito d'imposta sui canoni di locazione dell'immobile adibito a studio professionale e all'indennità di 600 euro per il mese di marzo;
- a fronte di donazioni in denaro fatte per finanziare interventi sociali finalizzati al contenimento dell'infezione da Covid-19, non potranno essere riconosciuti i bonus fiscali che il decreto prevede per le imprese e i privati.

Difficile comprendere le **ragioni** di una tale esclusione. Non vi è alcun dubbio infatti che anche le categorie professionali stiano subendo gravi conseguenze dalle stringenti misure imposte per evitare la diffusione del Covid-19.

Per alcune attività professionali, quali ad esempio, i medici odontoiatri, l'attività si è ridotta ai minimi termini, mentre più in generale, per tutti gli studi professionali è in corso una fortissima **limitazione delle attività** con la conseguente **perdite di fatturato e di liquidità**.

Eppure, nonostante tutto ciò, agli occhi del legislatore i liberi professionisti sono ancora una volta considerati come **"figli di un Dio minore"**.

Ciò premesso vediamo da quali misure di sostegno sono esclusi i liberi professionisti iscritti in ordini e, più in generale, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo.

Moratoria finanziamenti e leasing

Il decreto prevede espressamente una serie di misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. Tra queste quella più importante e più attesa risulta essere ovviamente la **moratoria** dei pagamenti delle rate dei **finanziamenti bancari** e dei **leasing finanziari**.

La norma è rivolta **unicamente ai titolari di reddito d'impresa** con esclusione, per differenza, dei possessori di reddito di lavoro autonomo.

Per effetto delle disposizioni in oggetto le attività imprenditoriali che hanno subito danni economici in conseguenza dell'emergenza in atto, potranno ottenere, sulla base di apposita richiesta, le seguenti misure di sostegno finanziario:

- impossibilità di revoca per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, da parte della banca o dell'istituto di credito concedente;
- proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente alla suddetta data;
- sospensione fino al 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing, con facoltà dell'impresa di richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.

L'**unica misura di sostegno finanziario** alla quale possono accedere i liberi professionisti, congiuntamente a tutti gli altri titolari di partita IVA, riguarda la **sospensione di 9 mesi per il pagamento dei mutui prima casa**.

Questa agevolazione risulta subordinata alla presentazione di una **autocertificazione** con la quale i lavoratori autonomi attestino di aver perduto, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il **33% del proprio fatturato** rispetto all'ultimo trimestre del 2019.

Credito d'imposta sui canoni di locazione

Il decreto prevede - per i soli **esercenti attività d'impresa** - il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Tale credito d'imposta, prosegue la disposizione, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n.241/1997.

Dalla misura premiale restano escluse le attività che sono state identificate come “essenziali” nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, quali, fra le altre, le farmacie, para-farmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Oltre a ciò, stando alla cristallina formulazione normativa, restano **esclusi** anche i **titolari di redditi di lavoro autonomo**. Per questi ultimi non sarà infatti possibile ottenere il credito d'imposta nemmeno nell'ipotesi in cui l'attività professionale venga svolta in uno studio in locazione accatastata in categoria catastale C/1.

Difficile comprendere i motivi di questa ulteriore discriminazione a scapito delle attività professionali.

Se la *ratio* della disposizione, come si legge nel decreto, è infatti quella di “contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” non si vede come l'incentivo non debba essere concesso anche agli studi professionali che in molti casi hanno visto drasticamente ridursi, se non addirittura azzerarsi, la loro capacità operativa.

Attenzione

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'**esaurimento dell'importo stanziato** pari a 50 milioni di euro.

C'è quindi il rischio, concreto, che il credito d'imposta previsto possa risultare, in tutto o in parte, soltanto virtuale.

Indennità una tantum di 600 euro

Per diverse categorie di soggetti il decreto Cura Italia prevede l'assegnazione di un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020.

Le disposizioni in oggetto non brillano per chiarezza espositiva, ma scorrendo anche la relazione di accompagnamento e gli altri documenti di fonte governativa che supportano la manovra, si evince che da tale beneficio sono **esclusi i liberi professionisti** iscritti agli ordini.

Tale misura agevolativa risulta infatti destinata ai seguenti soggetti:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un

reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Per accedere all'indennità sarà necessario presentare apposita **domanda**. Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che - nel caso in cui le domande superino gli importi previsti - l'indennità verrà **ridotta in proporzione**.

Come anticipato, l'esclusione dei professionisti iscritti in ordini è desumibile sia dal tenore letterale delle disposizioni che da documenti di fonte governativa. Nello specifico, nel comunicato stampa che accompagna la manovra si legge che l'indennizzo di 600 euro è destinato a una platea di quasi 5 milioni di persone, fra i quali sono compresi i **professionisti non iscritti agli ordini**, i co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore dello spettacolo, lavoratori agricoli.

Erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza da covid-19

Il decreto Cura Italia prevede specifiche agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico se tali erogazioni in denaro sono effettuate da **privati** e da **enti non commerciali**, le stesse saranno detraibili dall'imposta lorda in misura pari al 30%, fino ad un importo massimo di 30.000 euro.

Se invece l'erogazione è effettuata da titolari di **reddito d'impresa**, gli importi saranno deducibili sia dal reddito d'impresa che dalla base imponibile dell'IRAP. Nessuna previsione nel caso in cui ad effettuare le donazioni in denaro sia un libero professionista. Nel silenzio della norma si deve pertanto ritenere che anche in questo caso i titolari di redditi di lavoro autonomo siano stati volutamente esclusi dalla possibilità di usufruire dei benefici concessi dalla disposizione in commento.

Accesso al fondo per il reddito di ultima istanza

Una delle poche misure di sostegno dedicate agli iscritti agli ordini professionali che hanno cessato,

ridotto o sospeso l'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto, è quella che prevede la costituzione di un apposito "**Fondo per il reddito di ultima istanza**", la cui finalità sarà quella di garantire, a tali soggetti, il riconoscimento di un'indennità, per l'anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota

parte del Fondo stesso.

Per il resto, come abbiamo potuto vedere, i professionisti restano esclusi dalle principali misure di sostegno contenute nel Cura Italia.

Non resta pertanto che auspicare una revisione dell'assetto normativo durante l'*iter* di conversione parlamentare del decreto.

Fisco

Nel decreto Cura Italia

Cessione onerosa di crediti non incassati: le DTA diventano crediti d'imposta

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Le società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti possono trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione. Ma anche alle eccedenze ACE che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile. È quanto prevede il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) tra le misure di sostegno finanziario alle imprese.

Tra le misure di sostegno finanziario delle imprese, il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) introduce una disposizione volta ad incentivare la **cessione di crediti deteriorati** che le **imprese** hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della **liquidità**.

Nello specifico, il legislatore introduce un "nuovo regime speciale" di conversione delle DTA, riscrivendo l'art. 44-bis del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).

Le società che cedono a **titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020**, i crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, possono trasformare in credito d'imposta le **attività per imposte anticipate** riferite ai seguenti componenti:

- **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione** del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR alla data della cessione;

- **importo del rendimento nozionale** eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 211/2011, che non ancora dedotto o fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Tale previsione, secondo quanto stabilito dal decreto, non trova applicazione nel caso di cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da **rapporti di controllo** ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Nota bene

Sotto il profilo soggettivo, il regime di trasformazione delle DTA non si applica alle società per le quali sia stato accertato:

- lo **stato** o il **rischio di dissesto** (art. 17, D.Lgs. n. 180/2015);
- lo stato di **insolvenza** (art. 5 della legge fallimentare ovvero art. 2 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Inoltre, i crediti devono essere ceduti solo nei confronti di società "terze", non essendo agevolabili le cessioni effettuate nei riguardi di società che appartengono allo

stesso gruppo societario della società cedente.

Debitore inadempienti

Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per **oltre 90 giorni** dalla data in cui era dovuto.

Obiettivo: ridurre il fabbisogno di liquidità

Come si legge nella relazione illustrativa al decreto, l'intervento consente alle imprese di **anticipare** l'utilizzo - come crediti d'imposta - di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una **riduzione del carico fiscale**.

Ciò permette di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ai soli fini della relativa applicazione, **non rilevano i limiti** di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile.

Calcolo dei crediti d'imposta

La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al **20% del valore nominale dei crediti ceduti**.

Allo stesso tempo, è posto un limite di **2 miliardi di euro** di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a

gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

Ad esempio

Ciò comporta che se una società cede crediti per 1 miliardo, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 milioni di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente - supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 milioni di euro.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;
- non sono deducibili né fruibili tramite credito

d'imposta le **eccedenze ACE**, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta.

Utilizzo dei crediti d'imposta

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

La conversione delle attività in DTA è subordinata all'esercizio dell'**opzione** di cui all'art. 11, D.L. n. 59/2016; tale opzione comporta il pagamento di un canone nelle ipotesi in cui allo stesso ammontare di attività per imposte anticipate non corrisponda un effettivo pagamento di imposte. Non è necessario che tale opzione sia già esercitata alla data di cessione del credito, in quanto è sufficiente che essa sia esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.

Fisco

La relazione COLAF

Lotta alle frodi UE: continua il trend positivo dell'Italia

di Claudia Scardino - Esperta di fiscalità internazionale

Secondo l'ultima relazione annuale del COLAF, il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti della UE, nel 2018 si è registrato nel nostro Paese un ulteriore calo dei livelli di irregolarità/frode: i dati confermano la tendenziale diminuzione percentuale passando dal -16% del 2017 al -2,4% del 2018. L'Italia, inoltre, si è confermata tra i pochi Paesi che hanno adottato una strategia nazionale antifrode puntuale, incisiva ed efficace. Grazie al costante monitoraggio dei casi di irregolarità/frode da parte del COLAF, sono stati chiusi 176 casi per un ammontare di entrate pari a 190 milioni di euro.

Il COLAF, il Comitato per la lotta **contro le frodi** nei confronti della UE ha presentato al Parlamento la **relazione annuale 2018** che illustra le misure adottate, i risultati conseguiti e la strategia nazionale a tutela degli interessi economico-finanziari dell'Unione. Dai dati contenuti nella relazione, l'**Italia** risulta aver consolidato la propria leadership confermandosi tra i (pochi) Paesi che hanno adottato una strategia nazionale antifrode puntuale, incisiva ed efficace e ha continuato a registrare, anche nel 2018, importanti risultati nella lotta alla criminalità finanziaria.

I principali contenuti della relazione

La relazione del COLAF ha analizzato i dati relativi alle irregolarità e alle frodi, a livello europeo e a livello nazionale. In particolare, nell'ambito del livello nazionale sono stati esaminati i dati relativi ai fondi strutturali, alla politica agricola comune (Pac), alle risorse proprie tradizionali per le attività di accertamento, controllo e riscossione inerenti l'anno 2018. Non sono stati effettuati approfondimenti statistici, invece, per il settore del Fondo Europeo Pesca (FEP) poiché non risultano casi di irregolarità/frode per l'anno 2018. Dalla relazione emerge come, in ambito nazionale, nel 2018 si sia registrato nel nostro Paese un ulteriore calo dei livelli di irregolarità/frode: i dati confermano la tendenziale diminuzione percentuale passando dal -16% del 2017 (in termini assoluti pari a -18 milioni di euro rispetto al 2016) all'ulteriore **-2,4% del 2018** (in termini assoluti pari a -2,2 milioni di euro rispetto al 2017).

Inoltre, la stringente e intensa azione di coordinamento svolta dal Nucleo antifrode della Guardia di Finanza operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Segreteria tecnica del COLAF, ha consentito la significativa chiusura, in accordo con la Commissione europea, di ben 176 dossier concernenti casi di irregolarità/frode più datati, facendo in modo che la Commissione non potesse addebitare "sanzioni" sul budget nazionale per oltre 190 milioni di euro.

A livello nazionale, nell'ambito della **politica di coesione**, le segnalazioni di irregolarità/frode trasmesse all'OLAF nell'anno 2018 inerenti i fondi strutturali e di investimento europei risultano 241, di cui solo 1 caso di sospetta frode. Il dato evidenzia un sostanziale decremento rispetto al 2017, pari al 57%. L'importo coinvolto ammonta complessivamente a 74.621.286 euro e rappresenta le 241 segnalazioni; si evidenzia un leggero decremento rispetto al 2017 pari al 14%.

Per la **politica agricola comune**, nell'anno 2018 sono stati comunicati alla Commissione europea 574 casi considerati irregolari. Alcuni grafici della relazione COLAF riportano una ripartizione del numero dei casi di irregolarità comunicati nel 2018 per settore di intervento: vengono presi in considerazione i quattro settori che presentano il maggior numero di casi comunicati, che interessano 534 comunicazioni sul totale di 574. Si ha una prevalenza dei casi relativi agli **aiuti diretti disaccoppiati**, principale misura finanziaria della politica agricola comune nell'ambito del **FEAGA** (Fondo europeo agricolo di garanzia), e dei casi relativi allo **sviluppo rurale** finanziato dal **FEASR** (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

Nell'ambito delle **risorse proprie**, la relazione mette in evidenza come, dal 2000 al 2018 l'Italia abbia segnalato più di 4.000 casi di frodi e irregolarità alla Commissione Europea di cui più di 2/3 sono stati chiusi. Nel 2018 sono stati comunicati alla Commissione europea 104 casi di irregolarità/frode per un ammontare di 8.853.077 euro.

Il numero delle irregolarità/frodi nell'UE e in Italia

A livello europeo, anche per l'anno 2018, il settore della **politica di coesione e pesca** rappresenta, in termini di impatto finanziario, quello maggiormente sensibile al fenomeno delle irregolarità/frodi rilevate (circa il 65%). Come per le annualità precedenti, la **politica agricola comune** rimane il settore dove si evidenzia la criticità dominante, a livello nazionale, per numero di segnalazioni (oltre il 60%). A livello di impatto

finanziario, la politica di coesione e pesca si conferma, invece, il settore maggiormente esposto a rischi di irregolarità e frodi, con un'incidenza superiore al 50%. La relazione ha riportato anche, in alcuni grafici, il rapporto, espresso in termini percentuali, tra il numero delle frodi (sospette e accertate) e quello del totale delle irregolarità segnalate. Lo studio dei dati per aggregazione ha consentito di evidenziare il peso che hanno le frodi all'interno dell'aggregato delle segnalazioni per l'anno 2018 e per singolo Stato. L'Italia, come già emerso nell'anno 2017, conserva il suo **trend positivo** e, con una percentuale del 4,75% (incidenza delle frodi sul totale delle irregolarità segnalate, pari a 842), si conferma a un livello chiaramente inferiore alla media

europea (pari all'11,30%).

COLAF: ruolo e compiti

Il Comitato è l'organo di Governo preposto all'elaborazione e allo sviluppo della **strategia nazionale** sul tema della lotta alle irregolarità e alle frodi a danno del bilancio dell'Unione europea. Inoltre, il COLAF ha lo specifico compito di monitorare il flusso di tutte le comunicazioni di irregolarità/frodi che l'Italia invia all'OLAF (per quanto concerne, in particolare, le somme indebitamente erogate e quelle recuperate), predisporre il questionario annuale *ex art. 325* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ogni altro documento relativo alla tematica antifrode, la cui compilazione sia richiesta dalle istituzioni europee.

Fisco

Dal 18 al 25 marzo

Coronavirus: chiusura degli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Operativi i servizi online

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha disposto la chiusura dal 18 al 25 marzo dei suoi sportelli, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico, in ragione del nuovo decreto legge approvato il 16 marzo 2020, con cui, tra l'altro, è stata prevista la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Sarà comunque garantita l'operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili sia sul portale sia sull'App Equiclick.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato un comunicato stampa in data 17 marzo 2020 **sull'emergenza coronavirus**.

In questo modo è stato comunicato che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 16 marzo 2020, ha disposto la **sospensione dei termini di versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il **periodo di sospensione** ossia il 30 giugno 2020.

Tra l'altro fino al 31 maggio 2020 sono sospese le **attività di notifica** di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini. Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta **rottamazione-ter** e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio.

Inoltre in considerazione delle nuove misure previste dal decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, il Presidente dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dato disposizione per la **chiusura** dal 18 al 25 marzo degli **sportelli** di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico.

Pertanto, il personale dell'Ente, attraverso attività di back office, garantirà l'operatività e la fruibilità dei **servizi online**, disponibili sia sul portale sia sull'App

Equiclick, dando anche assistenza con i canali di ascolto che sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate - Riscossione, comunicato stampa 17/03/2020](#)

Fisco

dal CNDCEC

Decreto Cura Italia: servono misure coraggiose e durature per le Partite Iva

Il CNDCEC commentando le anticipazioni sul Decreto "Cura Italia" ha evidenziato che la crisi che sta colpendo gran parte dei titolari di partita IVA, dovuta alle chiusure forzate delle loro attività o alla drastica riduzione del fatturato, avrebbe imposto sin da ora decisioni più coraggiose anche sotto il profilo temporale. Il comunicato stampa del 17 marzo 2020 evidenzia come sulla sospensione dei versamenti si doveva fare di più, a cominciare dallo sblocco della compensazione dei crediti per imposte dirette anche prima della presentazione della dichiarazione.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa il 17 marzo 2020 riguardante il nuovo **DL Cura Italia**.

I Commercialisti evidenziano come la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari, contributivi e assicurativi, per tutte le **attività economiche**, per molti mesi, sarebbe stata sicuramente una operazione ardua. E il Governo in queste situazioni difficilissime va accompagnato più che criticato, ma sulla sospensione dei versamenti si doveva fare di più, a cominciare dallo **sblocco della compensazione** dei crediti per imposte dirette anche prima della presentazione della dichiarazione, rimuovendo il vincolo introdotto con l'ultima legge di bilancio che ad oggi è anacronistico o per la mancata sospensione per le rate in scadenza relativi agli avvisi bonari.

Il Presidente, Massimo Miani, ha così commentato le anticipazioni sul **Decreto "Cura Italia"**.

Tra l'altro, nonostante si confidi nelle dichiarazioni del Ministro Gualtieri che ha annunciato interventi ulteriori con successivi decreti per estendere le misure a **sostegno di imprese** e professionisti, è evidente che la **crisi** che sta colpendo gran parte dei **titolari di partita IVA**, dovuta alle chiusure forzate delle loro attività o

alla drastica riduzione del fatturato, avrebbe imposto sin da ora decisioni più coraggiose anche sotto il profilo temporale.

Infatti la sola sospensione dei **versamenti in scadenza** nel mese di marzo per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro o la previsione della facoltà di non vedersi applicata la ritenuta sugli incassi dei soli ultimi quindici giorni di marzo per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro, e sempre che non si abbiano dipendenti o collaboratori, sono interventi che se non estesi e prorogati, già in sede di conversione del decreto, rischiano di assumere il sapore della beffa.

In particolare le decisioni del nuovo decreto appaiono inaccettabili sulla **sospensione dei termini processuali** tributari e sulla proroga dei termini di accertamento. Infatti, il Decreto concede agli **enti impositori**, in aperto contrasto con il principio del giusto processo, un periodo di sospensione dei termini processuali di un mese e mezzo più lungo rispetto a quello stabilito per i contribuenti. Fino al 31 maggio, **per gli enti impositori**, soltanto fino al 15 aprile, **per i contribuenti**. Come pure la **proroga di due anni** dei termini di accertamento in favore degli enti impositori risulta del tutto sproporzionata rispetto ai brevissimi periodi di sospensione dei termini previsti in favore dei contribuenti.

Si tratta di due pesi e due misure macroscopiche da risultare inaccettabili. Ci si aspetta, pertanto, che il Governo ripristini condizioni di **parità tra Fisco e contribuenti** e stanzi le risorse necessarie per misure più incisive di sostegno a imprese e professionisti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 17/03/2020

a causa della diffusione del Covid-19, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto di dover concedere un'ulteriore proroga.

L'Agenzia delle Dogane ha emanato una nota in data 17 marzo 2020 riguardante le procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR.

In particolare, già in data 3 dicembre 2019 era stata concessa la proroga di ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 22 gennaio 2020, in merito alla possibilità di rilasciare i certificati di circolazione secondo la procedura stabilita con nota prot. 6305 del 30 maggio 2003 della ex Area gestione tributi e rapporto con gli utenti, **certificati previdimati**.

In ragione di quella nota, gli Uffici si sarebbero dovuti adeguare al vigente quadro normativo doganale unionale entro il 21 aprile tuttavia vista la situazione di emergenza che si è venuta a creare a causa della diffusione del Covid-19 e che numerosi uffici operano nelle zone particolarmente colpite dal virus, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto di dover concedere un'ulteriore proroga di 60 giorni a decorrere dal 21 aprile, non potendo gli uffici procedere ai controlli previsti per il rilascio delle autorizzazioni ad esportare autorizzato.

Quindi fino al **giorno 21 giugno 2020** sarà ancora possibile per gli operatori fare ricorso alla procedura di previdimazione dei **certificati di circolazione**.

In tal modo si consente di superare le criticità operative e logistiche limitando gli spostamenti degli operatori del settore e per sopperire alle momentanee assenze, a vario titolo, del personale degli Uffici coinvolti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, documento 17/03/2020, n. 88470

Fisco

Dalle Dogane

Coronavirus: nuova proroga per le procedure di rilascio dei certificati di circolazione

Fino al giorno 21 giugno 2020 sarà ancora possibile per gli operatori fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati di circolazione. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con un documento del 17 marzo 2020 con cui ha specificato che gli Uffici si sarebbero dovuti adeguare al nuovo quadro normativo doganale unionale entro il 21 aprile tuttavia vista la situazione di emergenza sanitaria

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Omesso versamento ritenute: si all'attenuante per garantire il diritto al lavoro

In sede di verifica della sussistenza della responsabilità penale per il compimento di un reato e conseguente calcolo della pena, il giudice ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 133 cp, deve valutare tutti gli elementi integranti le circostanze attenuanti generiche e comuni. Fra queste, per il reato di omesso versamento delle ritenute vi rientra anche l'aver agito per ragioni di

particolare ragione

sociale, consistenti nell'aver garantito il diritto al lavoro ai dipendenti, con rinuncia ai propri compensi. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10084 depositata il 16 marzo 2020.

Il rappresentante legale di una società veniva indagato per aver commesso il reato di omesso versamento delle ritenute certificate, per i p.i. 2011 e 2012, in violazione dell'art. 10 bis del DLgs 74/2000.

All'esito delle indagini si apriva a suo carico un processo penale che si concludeva con la condanna sia in primo, sia in secondo grado per il reato contestato. Avverso la sentenza di appello, la difesa proponeva ricorso in Cassazione evidenziando tra i vari motivi, anche il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al n. 1 dell'art. 62 cp. relativa all'aver agito per motivi di particolare valore sociale. Il prevenuto, infatti, aveva tentato, senza incorrere in reati fallimentari, di proseguire l'attività d'impresa per mantenere l'occupazione dei dipendenti, rinunciando ai propri compensi ed orientando la propria condotta a garantire i diritti costituzionalmente garantiti.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10084 depositata il 16 marzo 2020, ha accolto il ricorso. I giudici di legittimità, partendo dal contenuto dell'art. 62 bis cp concernente le attenuanti generiche, chiariscono che le attenuanti comuni (di cui al precedente art. 62 cp) devono essere considerate sussistenti, allorché i fattori esistenti sono idonei ad integrarle. Pertanto, prosegue la Corte, per il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62 bis cp) devono essere adoperate delle ragioni che, pur non bastevoli a determinare l'integrazione di un'ipotesi circostanziata altrimenti codificata per difetto di tutti i suoi elementi costitutivi, devono essere comunque valorizzate ai fini dell'applicazione di quelle generiche. L'ipotesi residuale, infatti, per quanto sussidiaria, non potrà mai valere ad escludere l'applicazione di una fattispecie circostanziale di cui sussistono i presupposti. Nel caso di specie, l'aver agito per motivi di particolare valore sociale non è stato, erroneamente, considerato sufficiente ad integrare la circostanza attenuante invocata, in quanto elemento idoneo a giustificare le attenuanti generiche, per il reato di omesso versamento di ritenute di cui all'art. 10 bis del DLgs 74/2000. Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Dalle Dogane

Trasformazione di PET in bottiglie di plastica riempite con acqua minerale: operazione ammissibile

L'operazione di trasformazione di PET in bottiglie di plastica riempite con acqua minerale e la successiva importazione del prodotto trasformato è possibile se il processo di trasformazione, produzione della bottiglia e riempimento con acqua minerale, è unico cioè effettuato da un unico soggetto richiedente ed in un unico luogo, stabilimento. Lo ha comunicato l'Agenzia delle Dogane che ha chiarito come il prodotto ottenuto dall'insieme delle attività, ossia l'acqua minerale in bottiglia sarà oggetto di importazione all'aliquota daziaria propria di quest'ultima.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento il giorno 17 marzo 2020 riguardante il perfezionamento attivo e la trasformazione di **PET in bottiglie di plastica** riempite con acqua minerale.

Durante la riunione del Gruppo esperti dogane sezione procedure speciali del 31 gennaio, è stato posto un quesito riguardante la possibilità di rilasciare **un'autorizzazione di perfezionamento attivo** per la produzione di bottiglie di plastica riempite con acqua minerale.

Nello specifico, la lavorazione consiste nel trasformare il polietilentereftalato - PET (CNC 3907) proveniente da paesi terzi in bottiglie di plastica che vengono riempite con acqua minerale unionale e successivamente riesportate o importate con applicazione della tassazione propria del prodotto trasformato (acqua minerale - CNC 2201) in base all'art. 85 Reg.to UE n.952/2013 - CDU.

Occorre evidenziare che l'operazione richiesta può suscitare delle **perplexità** nell'ipotesi di importazione del prodotto ottenuto, in quanto la lavorazione in perfezionamento attivo riguarda essenzialmente la bottiglia di plastica che se importata vuota sconterebbe un dazio erga omnes del 6,5% salvo eventuali altre misure a seconda del paese di provenienza della materia prima mentre, effettuando l'importazione della bottiglia ottenuta e riempita di acqua minerale (quest'ultima bene unionale), l'aliquota daziaria da applicare è uguale a zero.

Sul punto è emerso che la maggioranza delle delegazioni degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione hanno ritenuto che l'operazione

di trasformazione e la successiva importazione del prodotto trasformato è possibile se il **processo di trasformazione** (produzione della bottiglia e riempimento con acqua minerale) è unico cioè effettuato da un unico soggetto richiedente ed in un unico luogo (**stabilimento**).

Quindi, il prodotto ottenuto dall'insieme delle attività e cioè **l'acqua minerale in bottiglia** sarà oggetto di importazione all'aliquota daziaria propria di quest'ultima, in applicazione dell'art. 85 CDU, anche se la materia prima utilizzata per la fabbricazione della bottiglia di plastica aveva un'aliquota daziaria molto più alta.

Questo poiché l'intento del legislatore nel prevedere la tassazione propria del **prodotto trasformato** in caso di importazione definitiva di merce ottenuta in perfezionamento attivo era proprio quello di porre sullo stesso piano la merce importata da un paese terzo e quella **oggetto di trasformazione** nel territorio unionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, documento 17/03/2020, n. 63577

Lavoro e Previdenza

Decreto Cura Italia

Cassa integrazione ordinaria e in deroga: cosa cambia per le imprese

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Arriva, dal decreto legge Cura Italia, un sostegno ai lavoratori e alle aziende per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus. Il decreto estende la Cassa integrazione in deroga all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene concessa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. Previste inoltre norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

In vigore le norme speciali su **CIGO e Cassa integrazione in deroga per l'intero territoriale nazionale**. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (**decreto Cura Italia**) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 si chiude il cerchio (ma forse non definitivamente) sul sistema di tutele per il **sostegno al reddito** a favore delle **imprese in difficoltà**.

Sono due le direttrici che guidano l'azione del Governo in ordine alla concessione degli ammortizzatori sociali: la prima, è **semplificare le procedure**; la seconda, è **allargare l'ambito soggettivo di applicazione** delle misure di sostegno a tutti i settori produttivi.

Prima di analizzare le novità, è bene però ricordare che il decreto legge in commento è solo uno (sicuramente il più poderoso) dei tanti provvedimenti che si sono vorticosamente susseguiti nel corso di queste settimane. Tra questi, il più significativo ai fini della trattazione in commento, è il decreto legge n. 9/2020, che sta per essere convertito in legge e che disciplina la concessione degli ammortizzatori sociali nella **zona rossa** (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella **zona gialla** (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

Aziende con CIGO e assegno ordinario

Il decreto legge Cura Italia si occupa in prima battuta delle aziende già coperte dalla CIGO e dell'assegno ordinario. Vediamo cosa prevede.

CIGO e assegno ordinario: di cosa si tratta?

Sono strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell'attività lavorativa

CIGO

Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015) è pari all'**80% della retribuzione** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a **eventi transitori e non imputabili** all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

Assegno ordinario

L'assegno ordinario, di importo almeno pari all'integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai **Fondi di solidarietà** (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Le causali per la concessione dell'assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle previste per la concessione della CIGO, nonché quelle richieste per la concessione della CIGS, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà.

L'assegno ordinario viene erogato anche dal **Fondo di integrazione salariale** per i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi - nel caso in cui datori di lavoro occupino mediamente più di 15 dipendenti per le stesse causali previste per la CIGO, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Il decreto legge Cura Italia (art. 19) prevede che:

· i datori di lavoro che - nel 2020 - sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento

ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con **causale "emergenza COVID-19"**

- non è necessario stipulare l'**accordo sindacale** ordinariamente previsto;

- si è esonerati dall'osservanza del **procedimento di informazione e consultazione sindacale** ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;

- si è dispensati anche dal rispetto dei **limiti temporali** normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).

La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una **durata massima di 9 settimane** e, comunque, entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata **entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle **durate massime complessive** previste dall'articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la **contribuzione addizionale**.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, su istanza del datore di lavoro.

Infine, con le stesse modalità, è garantita l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà

bilaterali alternativi

Previsto un limite massimo di spesa monitorato dall'INPS.

CIG in deroga

Alle altre aziende prive di tutela è concessa la cassa integrazione in deroga.

Il decreto legge Cura Italia (art. 22) fa salve le previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 relative rispettivamente alla Cassa integrazione in deroga nella **zona rossa** (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella **zona gialla** (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle **aziende con 1 dipendente**. Sono esclusi i **datori di lavoro domestico**.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un **accordo quadro** che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo **non è richiesto** per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

N.B. Non si tratta di un accordo sindacale, ma di accordo quadro, stipulato in sede regionale, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale.

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga

- possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un **periodo non superiore a 9 settimane**;

- sono concessi con **decreto delle regioni e delle province autonome** interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto. Per i lavoratori è riconosciuta la **contribuzione figurativa** e i relativi oneri accessori.

Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente

utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la **fruizione delle ferie residue**. **Tabella riassuntiva**

| Ambito territoriale | Decreto | Istruzioni |
|--|---|--|
| Zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) | <u>Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (articolo 15)</u> | <u>INPS, circolare n. 38 del 12 marzo 2020</u> |
| Zona gialla (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) | <u>Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (articolo 17)</u> | <u>INPS, circolare n. 38 del 12 marzo 2020</u> |
| Intero territorio nazionale (con esclusione della zona rossa e della zona gialla) | Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (articolo 22) | Circolare in corso di emanazione |

Passaggio dalla CIGS al trattamento ordinario

Da ultimo, si fa presente che l'art. 20 del decreto legge n.18/2020 prevede che le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

Passaggio dall'assegno di solidarietà all'asseg-

no ordinario

Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, si introduce (art. 21), per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

Lavoro e Previdenza

Criticità per il sostituto d'imposta

Cuneo fiscale: buste paga di giugno senza il bonus Renzi?

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino, di Walter Grattarola - Dottore Commercialista in Torino

Il decreto legge n. 3/2020, sulla riduzione del cuneo fiscale, stravolge completamente l'impianto del bonus Renzi di 80 euro, prevedendo un nuovo bonus fiscale pari a 100 euro mensili a vantaggio dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo compreso fra la soglia di incapienza ed il limite di 40.000 euro. L'obiettivo è chiaro ed apprezzabile: si vuole aumentare l'importo del beneficio e allargare la platea dei destinatari. Non convince, però, la tecnica legislativa adottata che, se non modificata, potrebbe comportare una criticità nell'elaborazione delle buste paga del prossimo mese di giugno.

Il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha previsto una nuova **misura fiscale** a beneficio dei contribuenti della "classe media" per mezzo della completa riscrittura del **bonus IRPEF** previsto dall'articolo 13 comma 1 bis del TUIR, meglio conosciuto come "**bonus Renzi**".

Tale misura se, da un lato, realizza certamente l'obiettivo per il quale è stata istituita (la **riduzione del cuneo fiscale** mediante l'aumento dell'importo netto della busta paga), presenta anche aspetti di gestione molto critici (in particolare a ridosso della **soglia di "incapienza"**) e pone seri dubbi sulla sua equità, a causa del medesimo valore riconosciuto a lavoratori dal reddito complessivo annuo assai diverso.

Leggi anche [Cuneo fiscale e bonus Renzi: cosa cambia da luglio per lavoratori e sostituti d'imposta](#)

Bonus Renzi: cosa prevede la nuova disciplina

L'attuale Governo, dopo sei anni di applicazione, ha inteso modificare il Bonus Renzi abrogando l'attuale bonus a far data dal 1° luglio 2020 e istituendo **due misure** che, integrandosi fra di loro, intendono ampliare la platea dei beneficiari modulando la diminuzione del bonus all'aumentare del reddito.

In particolare:

- nonostante venga operata una ridenominazione del bonus oggi definito "**Trattamento integrativo** dei redditi di lavoro dipendente e assimilati", l'articolo 1 del decreto istituisce un "clone" dell'attuale bonus aumentando l'importo mensile da 80 a 100 euro e il limite superiore dello scaglione di reddito, cresciuto da 24.600 a 28.000 euro annui;
- l'articolo 2 istituisce una **nuova detrazione fiscale** il cui unico scopo è quello di ridurre gradualmente nello scaglione di reddito compreso fra 28.000 e 40.000 euro l'entità del "trattamento" di cui all'articolo 1;
- l'articolo 3 comma 1 abroga a far data dal 1° luglio 2020 l'intera disciplina dell'attuale bonus IRPEF.

Criticità operative

Una lettura più accurata del decreto però genera dubbi

e lascia trapelare criticità importanti per le operazioni di elaborazione delle **buste paga** del prossimo **mese di giugno** e per il pagamento delle stesse, per il quale si rischia un "corto circuito" operativo.

Ciò è dovuto ad un doppio effetto:

- da un lato, le condizioni di spettanza del "trattamento integrativo" impongono che venga riconosciuto per le **prestazioni lavorative rese** a far data dal 1° luglio, entrando inequivocabilmente in scena per premiare le retribuzioni di competenza del mese di luglio 2020;
- dall'altro lato, l'**abrogazione dell'attuale bonus** a far data dal 1° luglio renderà impossibile riconoscere gli attuali 80 euro alle retribuzioni di competenza di giugno pagate nel mese di luglio.

E' ben noto infatti che il criterio guida per le operazioni con le quali vengono determinate le ritenute fiscali sia il **principio di cassa**, secondo i criteri in vigore al momento della corresponsione delle retribuzioni.

Principio di cassa allargato

Per poter riconoscere il "bonus Renzi" nelle retribuzioni del mese di giugno, queste dovranno quindi essere pagate nel medesimo mese.

Tale pratica non è affatto una novità: in occasione della fine dell'anno il cosiddetto "principio di cassa allargato" consente di pagare le **retribuzioni del mese di dicembre** entro il 12 gennaio dell'anno successivo e di essere computate nel reddito percepito nel periodo d'imposta in chiusura. In particolare, il legislatore consente di non dover pagare le retribuzioni di dicembre entro il giorno 31 dello stesso mese, situazione identica a quella che si verificherà nel prossimo mese di giugno quando però non sarà possibile usufruire di una analoga "finestra".

Si ricorda, a questo proposito, che nella circolare 2/E del 15 gennaio 2003 l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare addirittura che in relazione al 12 gennaio non può trovare applicazione la disposizione dettata dall'articolo 2963 del Codice Civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al

giorno seguente non festivo.

Si tratta dunque di un **termine non prescrizionale** specifico per il mese di gennaio, che non può essere applicato in via analogica al mese di giugno (quindi con il “vecchio” bonus).

Resta fermo invece che il “trattamento integrativo” sarà applicabile solo alle retribuzioni relative alle prestazioni rese dal 1° luglio, senza possibilità di applicazione alle ore di lavoro effettuate nel mese precedente. Tutti i lavoratori a cui verrà erogata la retribuzione di giugno nel successivo mese di luglio non potrà essere quindi riconosciuto **né il trattamento precedente** (abrogato) **né quello successivo** (non applicabile).

Abrogazione anziché riforma

Tale situazione è causata da una singolare scelta operata del Legislatore: invece di modificare i pre-esistenti criteri di calcolo del bonus (riguardanti in particolare l'importo ed i limiti di reddito) si è scelto di **“cancellare” il vecchio strumento** e di riscriverne uno nuovo, senza però prevedere misure di coordinamento fra i

due istituti.

Dubbi operativi scaturiscono anche dalla scelta di abrogare il vecchio bonus durante il corrente periodo d'imposta rendendo probabilmente necessario un conguaglio infra-annuale alla data del 30 giugno.

Non pare percorribile neanche la diversa ipotesi di operare il **conguaglio solamente a fine anno** o in occasione della fine rapporto successiva 1° luglio, in quanto la verifica della spettanza del bonus Renzi, dovrebbe avvenire con criteri di calcolo e codici tributo riferiti ad una misura fiscale non più in vigore.

Le interpretazioni che la Agenzia delle Entrate dovrà necessariamente adottare sono quindi attese con grande interesse.

Conclusioni

Si auspica che, in sede di conversione in legge, il Parlamento ponga la dovuta attenzione anche a questi aspetti che, seppur di natura operativa e dalla comprensione riservata ai tecnici della materia, potrebbero determinare seri problemi gestionali ai datori di lavoro.

Lavoro e Previdenza

Per i datori di lavoro

Chiusura delle attività: quando scatta il diritto alla retribuzione

di Matteo Amici - Andersen Tax & Legal Italia

A seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020 molti esercizi commerciali hanno dovuto sospendere d'autorità l'attività. Altri, invece, lo hanno fatto per iniziativa propria, un po' per il drastico calo della clientela dovuto alle limitazioni alla mobilità delle persone, un po' perché per le dimensioni dei locali o il tipo di servizio fornito rendevano impossibile rispettare le prescrizioni previste per arginare la diffusione del contagio. Se nel caso delle attività chiuse forzatamente è acclarato che i dipendenti sospesi dal rapporto di lavoro non abbiano diritto alla retribuzione, cosa è tenuto a fare il datore di lavoro che sospende l'attività di propria iniziativa?

Con il DPCM 11 marzo 2020 il Governo ha disposto la chiusura d'autorità di tutte le **attività commerciali ritenute non essenziali** anche se l'elenco delle attività escluse sembra abbastanza lungo e variegato.

Nel caso in cui al datore di lavoro non siano applicabili gli **ammortizzatori sociali** previsti dal D.L. n. 18/2020 (*COVID ter*), si pone il problema del trattamento economico dei dipendenti che lavorano presso gli esercizi commerciali che vengono chiusi, non essendo per la stragrande maggioranza di questi possibile fornire la prestazione lavorativa con le modalità del lavoro agile (**smart-working**).

Infatti, come abbiamo avuto modo di osservare in questi giorni, molti esercizi commerciali hanno già chiuso **per iniziativa del datore di lavoro**, un po' per il drastico calo della clientela dovuto alle imposizioni poste dal Governo alla mobilità delle persone, un po' perché per le dimensioni dei locali o il tipo di servizio fornito, rendevano impossibile rispettare le prescrizioni previste per arginare la diffusione del contagio.

Chiusura forzata

Nessun problema si pone per quelle attività la cui chiusura sia stata già imposta dalle disposizioni del Governo tipo i **cinema** e i **teatri**; in tal caso i dipendenti possono essere sospesi dal rapporto di lavoro, **senza diritto alla retribuzione**, per tutta la durata del divieto imposto dall'autorità in quanto la sospensione del rapporto di lavoro si è verificata a causa dell'impossibilità sopravvenuta da parte del datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa.

Il mancato pagamento della retribuzione, è quindi legittimo secondo quanto previsto dagli artt. 1218 e 1256 c.c.; come già detto, analoga considerazione può farsi per gli esercizi che, anche nel periodo in cui non vigeva ancora il divieto, non erano oggettivamente in condizione di rispettare la distanza minima di un metro tra gli avventori o il servizio al tavolo.

Chiusura volontaria

Chi, invece, ha chiuso o chiuderà per scelta, imposta a tutta evidenza da una situazione che rende assolutamente **antieconomico proseguire nell'attività** fino a quando perdureranno le limitazioni alla circolazione delle persone introdotte per contenere il contagio del virus COVID-19, sarà tenuto ugualmente a retribuire i dipendenti?

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di esprimersi, affermando anche di recente che la sospensione è legittima soltanto quando la sua **causa non sia imputabile al datore di lavoro**, cioè non sia prevedibile e non sia riferibile a carenze di programmazione, di organizzazione aziendale od a contingenti difficoltà di mercato (Cass. n. 14419/2019).

In questi casi, non è nemmeno necessario che il dipendente unilateralmente sospeso provi di aver messo in mora il datore di lavoro in quanto, per il solo fatto del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, si realizza un'ipotesi di "mora credendi" e il dipendente conserva il diritto alla retribuzione.

Analisi della situazione attuale

La situazione che si è venuta a creare in questi giorni però, a prescindere dai provvedimenti del Governo, non può certo essere paragonata ad una contingente difficoltà di mercato o ad una arbitraria serrata del datore di lavoro, stante l'assoluta imprevedibilità dell'esplosione dell'epidemia.

E' davvero molto discutibile che la sospensione dell'attività anche in questi casi sia considerata **imputabile al datore di lavoro** e che, di conseguenza, il lavoratore mantenga il diritto alla retribuzione; lo stato di incertezza creatosi, come già detto, rende inderogabili provvedimenti generalizzati di sostegno al reddito.

Accordo per la somministrazione

In anticipo rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, in

data 6 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo tra Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro) ed i sindacati di categoria Nidil Cgil, Felsa Cisl, UilTemp, allo scopo di tutelare i lavoratori in somministrazione coinvolti dall'emergenza COVID-19, andando ad identificare **misure straordinarie** per garantire la **continuità occupazionale** e retributiva di tali lavoratori.

L'accordo prevede:

- che sia garantito il **trattamento di integrazione salariale "in deroga"**, in via straordinaria e sperimentale, attraverso un appostamento di 10 milioni di euro a valere sul Fondo di Solidarietà di settore, nel caso in cui l'utilizzatore (l'azienda presso cui è impiegato il lavoratore in somministrazione) non attivi alcun ammortizzatore sociale;
- l'estensione del trattamento di integrazione salariale

ordinario anche ai lavoratori in somministrazione con meno di 90 giornate di anzianità nel settore;

- la **semplificazione delle procedure** per i periodi di malattia legati all'emergenza COVID-19 che vengono esclusi dal computo del periodo di comporto previsto dal CCNL

Per ora, l'accordo si applica solo ai lavoratori **impiegati tramite agenzia** dipendenti di aziende situate in quelle che erano le **"aree rosse e gialle"** d'Italia, sia a quelli residenti o con domicilio nelle stesse zone, con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020, salve eventuali successive proroghe e decisioni delle parti in relazione all'andamento dell'emergenza COVID-19: ulteriori decisioni che ora si renderebbero necessarie vista l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure straordinarie per il contenimento del Coronavirus.

Lavoro e Previdenza

Istruzioni operative INAIL

Comunicazione del tasso applicato: pronta la nuova sezione online

L' INAIL ha pubblicato le istruzioni operative del 16 marzo 2020, con cui rende noto che, nel nuovo servizio online "visualizza comunicazione del tasso applicabile", è possibile consultare la comunicazione del tasso applicabile. L'accesso è consentito a datori di lavoro e altri soggetti assicuranti, oltre che ai loro intermediari delegati. La comunicazione viene inoltrata dall'Istituto entro il 3 dicembre di ogni anno.

Con la nota operativa del 16 marzo 2020, l'INAIL comunica che è disponibile il nuovo servizio online "Visualizza comunicazione del tasso applicabile" che consente di visualizzare la **comunicazione del tasso applicabile** (modello 20SM).

Attraverso la nuova funzionalità è possibile consultare gli elementi per la determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della Pat, con riferimento ai dati a partire dal tasso applicabile per l'anno 2019.

Accesso al servizio

Al servizio possono accedere datori di lavoro, gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione e gli intermediari, al fine di visualizzare i dati della Pat contenuti nel provvedimento di "comunicazione del tasso applicabile" (modello 20SM), inoltrato al datore di lavoro telematicamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Inoltre, è possibile acquisire il prospetto dei dati sia in formato .pdf, che in formato excel.

Sono disponibili anche i manuali d'istruzione per le aziende e per gli intermediari.

Dati accessibili

Il servizio espone i seguenti elementi della PAT contenuti nel provvedimento di "comunicazione del tasso applicabile" (modello 20 sm), inoltrato al datore di lavoro telematicamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'art.22 delle MAT:

- voci di lavorazione e inquadramento tariffario
- eventi lesivi definiti nel triennio di osservazione
- giornate lavorative equivalenti
- numero dei lavoratori-anno della PAT
- significatività della voce di tariffa della PAT
- valori dell'ISA, dell'ISM, e dell'ISAR con l'aliquota di oscillazione applicata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, nota operativa 16/03/2020

Lavoro e Previdenza

Nota INAIL

Operatori sanitari: gestione malattia e infortunio da Coronavirus

L' INAIL, con nota del 17 marzo 2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla gestione delle assenze dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo Coronavirus. L'Istituto ricorda, tra l'altro, che è obbligo del medico certificatore trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio. Il dies a quo per la decorrenza della tutela è fissato in corrispondenza della data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma da parte delle autorità sanitarie.

Con la nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, l'INAIL chiarisce che i contagi da **Coronavirus** (Covid-19) di medici, di infermieri e di altri operatori sanitari in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli **infortuni sul lavoro**.

Denuncia di infortunio da Covid-19

L'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera o struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di **datori di lavoro pubblico o privato**, devono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia o comunicazione d'infortunio. Per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della comunicazione d'infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d'infortunio.

Resta fermo, inoltre, l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio.

Decorrenza della tutela

Ai fini del computo della decorrenza della tutela INAIL, il termine iniziale è quello della data di

attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma.

Quarantena

Sono esclusi i dipendenti sanitari posti in **quarantena** per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati per l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Infortunio in itinere

Nel caso in cui, infine, gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l'ipotesi di infortunio in itinere.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, nota 17/03/2020, n. 3675

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Operai agricoli: aggiornate per il 2020 le aliquote contributive

L'INPS, con la circolare n. 39 del 2020, comunica le aliquote contributive applicabili, per l'anno in corso, alle aziende che operano nel settore dell'agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati. Permangono invariate le agevolazioni tariffarie disposte per alcuni territori e i contributi dovuti all'INAIL.

Con la circolare n. 39 del 17 marzo 2020, INPS rende note le aliquote contributive che devono essere applicate dalle **aziende che operano nel settore dell'agricoltura** e impiegano **operai a tempo indeterminato** e a tempo determinato. Le stesse vengono incrementate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%.

Per l'anno 2020, quindi, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

L'aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo

industriale ha raggiunto, nell'anno 2011, la misura complessiva del 32%.

Conseguentemente, anche per l'anno 2020, l'aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

Contributi dovuti all'INAIL

Le **aliquote INAIL** sono invariate, nella seguente misura:

- assistenza Infortuni sul lavoro: 10,1250%;
- addizionale Infortuni sul lavoro: 3,1185%

Agevolazioni per zone tariffarie

Le **agevolazioni** per zone tariffarie nel settore dell'**agricoltura**, per l'anno 2020, non hanno subito variazioni:

- non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord): nessuna
- montani: 75%
- svantaggiati: 68%.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 17/03/2020, n. 39

Lavoro e Previdenza

Ministero dell'Interno

Coronavirus: nuovo modulo di autodichiarazione per soggetti in quarantena o contagiati

Il Ministero dell'Interno aggiorna il modello di autocertificazione da utilizzare per circolare nei centri urbani prevedendo, nella nuova versione, l'obbligo di dichiarare di non essere sottoposto alla misura della quarantena. Il modello prevede che l'operatore di polizia controfirma l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. Di conseguenza, il cittadino viene esonerato dall'obbligo di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Il Ministero dell'Interno ha reso disponibile on line il nuovo **modello di autodichiarazione** da utilizzare in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autocertificare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".

Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia che effettua il controllo debba controfirmare l'autodichiarazione, attestando che la stessa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Interno, modello 17/03/2020

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 13/03/2020, n. 1162

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Nuovi codici contratto Uniemens da aprile 2020

L'INPS, con il messaggio n. 1162 del 2020, l'INPS ha comunicato l'introduzione di nuovi codici contratto, utili alla compilazione del flusso di denuncia contributiva Uniemens. I nuovi codici si utilizzano con decorrenza dal periodo di paga aprile 2020.

Con il messaggio n. 1162 del 13 marzo 2020, l'INPS elenca i nuovi codici dell'elemento "CodiceContratto" di "DenunciaIndividuale" del flusso di denuncia Uniemens da utilizzare con decorrenza dal periodo di paga aprile 2020:

- 525, avente il significato di "CCNL aziende broadcasting radio e tv, service di produzione radio e tv, audiovisivo - CONFLAVORO PMI";
- 526, avente il significato di "CCNL per i lavoratori delle pmi metalmeccaniche - ASSIDAT, FENADIL, POWER GIOB, UNI";
- 527, avente il significato di "CCNL delle residenze sanitarie assistenziali e dei centri di riabilitazione - ARIS";
- 528, avente il significato di "CCNL delle aziende e organizzazioni operanti nel comparto socio sanitario assistenziale educativo e delle imprese sociali nel settore pubblico e privato nonché delle istituzioni di assistenza e beneficenza - UNIMPRESA";
- 529, avente il significato di "CCNL istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari - UNIMPRESA";
- 530, avente il significato di "CCNL delle imprese, condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché affini e connesse, comprese le aziende florovivaistiche - UNIMPRESA".

A cura della Redazione

Bilancio

Enti Locali

2019 è differito dal 30 aprile al 31 maggio 2020.*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

Rendiconto 2019: pubblicato lo schema di relazione dell'organo di revisione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato lo schema della Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione per l'anno 2019. Il documento è stato redatto in collaborazione con l'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali (Ancrel) ed è aggiornato sulla base della normativa vigente. Il documento è composto da un testo word con traccia del parere dell'organo di revisione corredato da tabelle in formato excel editabili.

Con un comunicato stampa del 17 marzo 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili comunica anche quest'anno, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL), ha reso disponibile il format della **“Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione”**.

La relazione al rendiconto 2019 dell'organo di revisione degli enti locali è predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n. 267” (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011. Lo schema di relazione proposto tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione del documento quindi anche dei recentissimi chiarimenti sulle regole di finanza pubblica.

Per la formulazione della relazione e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il documento è composto da:

- un **testo Word** con traccia della relazione dell'organo di revisione;
- da **tabelle in formato Excel editabili**.

Il Consiglio Nazionale ricorda che naturalmente il documento costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell'organo di revisione, che resta l'unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list.

A seguito delle disposizioni del Decreto “Cura Italia” emanato per affrontare l'emergenza Covid-19, il **termine ordinario di approvazione del rendiconto**

Finanziamenti

Per imprese e professionisti

Acquisto mascherine e sanificazione dei luoghi di lavoro: in arrivo incentivi. Anche fiscali

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il decreto Cura Italia introduce due nuove agevolazioni per le imprese che attuano interventi per la prevenzione dal rischio di contagio da Coronavirus nei luoghi di lavoro. Si prevede l'erogazione alle imprese, tramite Invitalia, di contributi per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale, come le mascherine. In aggiunta si riconosce a imprese e professionisti un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute, nel 2020, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Lo stanziamento complessivo stabilito è di 100 milioni di euro.

In arrivo due nuovi incentivi per prevenire la diffusione del **Coronavirus** nei luoghi di lavoro e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Li prevede il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020, in vigore dal 17 marzo 2020) a favore delle imprese e dei professionisti che adottano misure per **evitare il rischio di contagio** ed assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, così come anche prescritto dall'accordo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020.

Secondo quanto stabilito nel **protocollo**, infatti, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro:

- è necessario assicurare la **pulizia giornaliera** e la **sanificazione periodica** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una **persona positiva al Coronavirus** all'interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- si deve garantire la **pulizia a fine turno** e la sanificazione periodica di **tastiere, schermi touch**, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- le **mascherine** devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- qualora il lavoro imponga di lavorare a **distanza interpersonale** minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi

alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Contributi per le mascherine

La prima misura di incentivazione (art. 43) prevede un contributo a favore delle imprese per l'**acquisto di dispositivi** ed altri strumenti di **protezione individuale**. Per la concessione dei contributi, erogati tramite **Invitalia**, è previsto uno stanziamento di **50 milioni di euro**, che saranno messi a disposizione dall'Inail a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sul lavoro (di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008).

Anche se la disposizione non lo prevede espressamente, si ritiene che le modalità di accesso al contributo dovranno essere definite con apposito provvedimento.

Sanificazione degli ambienti di lavoro

La seconda agevolazione (art. 64) prevede invece un **credito d'imposta**, riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Il bonus è rivolto ai soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione** ed è concesso nella misura del **50%** dell'importo delle spese, con un tetto 20.000 euro.

Le disposizioni applicative dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere varato entro il 16 aprile 2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia").

Le **risorse** a disposizione dello strumento ammontano **50 milioni di euro**.

In attesa delle regole, alla luce degli elementi di cui si dispone, cerchiamo di capire qualcosa di più su questa nuova agevolazione.

Il primo punto da chiarire riguarda l'ambito soggettivo del credito d'imposta.

La norma parla di "soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione".

Si ritiene pertanto che il credito d'imposta possa essere fruito dalle **imprese** (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato) nonché dai **lavoratori autonomi**.

Dalla lettura della disposizione, si evince che si tratta di un'**agevolazione temporanea**, che sarà valida solo per il periodo di imposta 2020.

L'imputazione delle spese al periodo di imposta di vigenza dell'agevolazione (2020) dovrebbe avvenire

secondo le **regole generali di competenza fiscale**, previste dall'articolo 109 del TUIR, ai sensi del quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese d'acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Le disposizioni attuative dovranno chiarire se il credito di imposta sarà fruibile automaticamente o previa domanda.

Agevolazioni in sintesi

| Contributi per le mascherine | |
|------------------------------|--|
| Riferimento normativo | DL Cura Italia - Articolo 43 |
| Soggetti beneficiari | Imprese |
| Spese ammissibili | Acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale |
| Contributo | Non definito |
| Risorse stanziare | 50 milioni di euro |

| Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro | |
|---|---|
| Riferimento normativo | DL Cura Italia - Articolo 64 |
| Soggetti beneficiari | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione |
| Spese ammissibili | Spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro |
| Contributo | 50% dell'importo delle spese, nel limite massimo di 20.000 euro |
| Risorse stanziare | 50 milioni di euro |

Impresa

Strategie aziendali

Coronavirus: 4 best practices per riorganizzare l'impresa

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Conservare la continuità aziendale, valutare l'affidabilità della catena di approvvigionamento, stimare la liquidità a breve termine, riorganizzare l'attività interna dei lavoratori ricorrendo a nuovi strumenti di lavoro flessibile, agile, da remoto, ovvero, telelavoro e smart-working. Sono le azioni principali che le imprese devono effettuare per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus, che ha investito anche i mercati globali. Perché quando la crisi sarà finita si salveranno solo le aziende che hanno dimostrato resilienza e agilità nel rimodellare la strategia aziendale in vista delle incerte prospettive future, dato che l'attuale emergenza non si esaurirà al suo termine, ma lascerà un'eredità pesante sul modello organizzativo dell'azienda.

Mentre le **aziende globali** affrontano l'emergenza **Coronavirus**, pressoché impossibile da prevedere a causa della sua rarità, occorre concentrarsi sulle **nuove priorità** che possono aiutare a rimodellare i risultati e le strategie da mettere in campo.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato il **COVID-19** un'emergenza sanitaria pubblica su **scala internazionale**, una pandemia oramai certificata, quindi uno shock ad ampio effetto collaterale, con un impatto sia sui Governi che sulle **imprese**, e sui rispettivi bilanci, e con un inevitabile corollario d'interruzioni e moltiplicazione dei rischi senza precedenti. Una crisi che già manifesta profonde implicazioni per le **aziende di tutto il mondo**. Il quadro attuale dell'Impresa-Mondo offre una continua successione di sofferenze, dalla chiusura totale o parziale delle fabbriche, alle interruzioni delle differenti catene di approvvigionamento, dalla carenza di manodopera allo stress del flusso di cassa, fino al blocco effettivo degli scambi commerciali in alcune aree del globo. Tutto questo è esemplificato dagli attuali trend borsistici che traducono puntualmente lo **shock economico** della corporate globale in scossa finanziaria negativa. Tra le priorità cui le aziende devono quindi guardare con attenzione rientrano la **continuità aziendale**, una valutazione sull'affidabilità della propria **catena di approvvigionamento**, la **liquidità a breve termine** e la **riorganizzazione del lavoro interno** guardando a nuovi strumenti di lavoro flessibile, agile, da remoto, ovvero, telelavoro e smart-working.

Quando la crisi sarà finita, sarà chiaro quali aziende hanno la resilienza e l'agilità per rimodellare la loro strategia aziendale per prosperare in futuro, dato che l'attuale emergenza non si esaurirà al suo termine ma lascerà un'eredità concettuale e organizzativa pesante sul modello organizzativo dell'azienda del futuro.

Consulta il Dossier [Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti](#)

Smart working

Tra le priorità da riconsiderare e a cui dare un rilievo ancora maggiore in questa fase è essenziale garantire la **sicurezza** e il **benessere dei dipendenti** sul posto di lavoro. Le persone si attendono una guida e delle istruzioni sicure dai datori di lavoro e dai governi. Affrontare le loro preoccupazioni in modo aperto e trasparente contribuirà molto a coinvolgerle e a rassicurare la continuità aziendale.

In tale contesto, uno dei passi da compiere è avviare o espandere **accordi di lavoro flessibili**, smart working, e altre politiche che consentano alle persone di lavorare in remoto e in sicurezza. A seconda del settore, le aziende dovranno quindi **riorganizzare i team**, riallocare le risorse e stabilire programmi e politiche di benessere dei dipendenti a supporto di un ambiente di lavoro sicuro.

Inoltre, le imprese dovranno produrre comunicazioni regolari in linea con le attuali politiche delle autorità governative e sanitarie per aiutare i dipendenti a rimanere coinvolti nonostante la crisi. Laddove il telelavoro o accordi di lavoro flessibile non sono possibili e le aziende devono avere lavoratori sul posto o in contatto diretto con i clienti, resta fondamentale fornire **misure di protezione** dalle infezioni. Naturalmente, anche con tutte queste misure sarà impossibile salvaguardare tutte le aziende da interruzioni della forza lavoro.

Continuità aziendale

È probabile che la maggior parte delle società subisca una significativa interruzione delle normali operazioni aziendali con l'effetto di affrontare una sotto-performance aziendale per tutta la durata della crisi COVID-19. Ciò è particolarmente vero per le imprese che operano o sono esposte nelle aree a maggior contagio segnalate e isolate nei diversi Paesi.

Queste aziende subiranno **interruzioni** della **catena di approvvigionamento** e degli impegni di produzione, nonché cambiamenti significativi nelle esigenze e nei comportamenti dei consumatori che avranno ripercussioni su diversi settori come il commercio al dettaglio,

l'industria manifatturiera e quella automobilistica.

Per aiutare ad affrontare queste sfide, le aziende dovranno effettuare le seguenti operazioni:

- valutare la **liquidità a breve termine** adottando una disciplina di monitoraggio del flusso di cassa che consenta di prevedere pressioni così da intervenire in modo tempestivo. E' altresì importante mantenere una rigida disciplina sul capitale circolante, in particolare per quanto riguarda la raccolta di crediti e la gestione dell'accumulo di scorte;

- valutare i **rischi finanziari e operativi** e rispondere rapidamente. Come? Monitorando l'escalation dei costi diretti e il loro impatto sui margini complessivi dei prodotti, intervenendo e rinegoziando, ove necessario;

- monitorare le pressioni che potrebbero avere un impatto su alcuni dei loro clienti, fornitori, appaltatori o partner. Ciò è particolarmente importante per settori come quello automobilistico e farmaceutico, che dipendono fortemente da fornitori terzi;

- prendere in considerazione **opzioni alternative** per la catena di approvvigionamento. Le aziende che acquistano parti o materiali dai fornitori in aree significativamente interessate da COVID-19 dovranno cercare alternative. Ad esempio, un produttore giapponese di prodotti industriali sta valutando di spostare l'assemblaggio di condizionatori d'aria commerciali in Malesia dalla capitale della provincia di Hubei, a Wuhan, che rimane sotto blocco. Allo stesso modo, un'azienda globale di abbigliamento sta cercando di spostare la produzione dei suoi prodotti dalle strutture di Wuhan al Vietnam e all'Indonesia. Tali rapidi spostamenti creeranno una capacità temporanea per soddisfare gli obblighi dei clienti.

Riassumendo, è essenziale per l'impresa determinare in che modo la crisi COVID-19 influisca sui **budget** e sui piani **aziendali**. Le società quindi, dovranno sottoporre a stress i piani finanziari per molteplici scenari al fine di comprendere il potenziale impatto sulla performance finanziaria e valutare per quanto tempo potrebbe continuare a produrre i suoi effetti negativi. Se l'impatto è significativo e le precedenti ipotesi di bilancio e piani aziendali non sono più pertinenti, le aziende dovranno rivedere piani e strategie. Fatto questo resta la necessità di garantire a breve termine il capitale da impiegare per le operazioni commerciali continue. Allo stesso tempo, le aziende dovranno rivedere i **costi operativi complessivi** e prendere in considerazione il rallentamento o la riduzione di tutte le spese non essenziali.

Buona comunicazione

Sono necessarie comunicazioni **chiare, trasparenti e tempestive** quando si crea una piattaforma per

rimodellare il business e garantire un supporto continuo da clienti, dipendenti, fornitori, creditori, investitori e autorità di regolamentazione. In sostanza, le aziende dovranno tenere i clienti informati di eventuali impatti sulla consegna di prodotti o servizi.

Se gli obblighi contrattuali non possono essere soddisfatti a causa di interruzioni del fornitore o della produzione, è importante mantenere linee di comunicazione aperte per rivisitare le tempistiche o invocare clausole di "forza maggiore" o altro.

Tale azione proattiva contribuirà a mitigare i danni punitivi o le responsabilità associate a obblighi non assolti verso i clienti. Al contempo, le imprese devono mantenere **contatti regolari** con i **fornitori** per quanto riguarda la loro capacità di fornire beni e servizi durante la crisi COVID-19 e i loro piani di recupero, in modo che la società possa prendere in considerazione opzioni alternative di filiera in modo tempestivo. Riguardo invece i **creditori** e gli **investitori**, le società dovranno rivedere i termini e le condizioni sui contratti di prestito per identificare i debiti sensibili ed evitare violazioni del debito tecnico vitale. Tali revisioni avranno l'ulteriore vantaggio di offrire alle aziende la possibilità di gestire in modo proattivo il dialogo e le comunicazioni con i creditori in merito a eventuali modifiche necessarie alle condizioni esistenti o agli accordi di rifinanziamento. Ma la domanda più difficile cui dare risposta in simili stati di crisi è verificare se la catena di approvvigionamento dell'impresa sia effettivamente in grado di mantenersi affidabile per resistere a un'interruzione di mesi.

Politiche di supporto dei governi

I governi hanno pubblicato diverse politiche **finanziarie, previdenziali e fiscali** per sostenere le aziende. Le aziende dovrebbero monitorare queste e altre opportunità governative e organizzative a livello nazionale per studiare come possono servire al meglio le singole condizioni di stress della loro organizzazione. È importante notare che il sostegno del governo può differire in base alla giurisdizione e al settore. Alcune misure da portare all'attenzione di chi governa comprendono: l'esenzione e rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese che forniscono determinati servizi per il controllo dell'epidemia o per la produzione di beni e servizi chiave legati all'epidemia; prevedere una detrazione dell'imposta sul reddito delle società per l'acquisto di attrezzature per la produzione di forniture correlate alla prevenzione dell'epidemia; fornire esenzioni dall'imposta sul reddito individuale su premi e indennità che il personale riceve per il trattamento dell'epidemia; emissione di altre politiche che incoraggiano donazioni di pubblica utilità;

riduzioni temporanee dei contributi previdenziali ed esenzioni dirette ad alleviare l'onere per le imprese.

Rinnovare i piani operativi

Una volta che le aziende hanno consolidato strategie basate su stress test e comunicato eventuali nuovi indirizzi con le parti interessate, dovranno **riavviare il business planning** sulla base di piani rivisti. Il senior management dovrebbe segnalare tempestivamente qualsiasi deviazione sostanziale dal piano in modo che l'azienda possa intraprendere ulteriori azioni per

evitare impatti negativi. In pratica, superata l'epidemia COVID-19, le aziende dovranno rivedere e rinnovare i piani operativi di continuità.

Le aziende dovranno quindi prendere in considerazione la messa in atto di **nuove linee guida interne** basate sulle lezioni apprese, nonché solidi piani di emergenza per costruire la resilienza e rispondere meglio alle crisi future. In particolare, le organizzazioni di servizi finanziari avranno un'opportunità di sviluppare prodotti più agili per il capitale circolante e prestiti a breve termine per sostenere l'economia.

Impresa

Dalla Commissione Europea

Coronavirus: gli impegni dell'Unione Europea

La Commissione Europea utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per attenuare le conseguenze della pandemia. In particolare si impegnerà per: assicurare le forniture necessarie ai sistemi sanitari; difendere i posti di lavoro; dare un sostegno alle imprese e assicurare che la liquidità del settore finanziario possa continuare a sostenere l'economia; consentire la piena flessibilità offerta nel quadro della disciplina degli aiuti di Stato e del patto di stabilità e crescita; finanziare ricerca scientifica di emergenza per vaccini e terapie.

Anche l'Europa inizia a intraprendere iniziative per affrontare al meglio la situazione che si è venuta a creare a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Con un comunicato stampa del 17 marzo 2020 la Commissione Europea informa che si avvarrà di tutti gli strumenti a sua disposizione per attenuare le conseguenze della pandemia. In particolare si impegnerà per:

- assicurare le **forniture** necessarie ai sistemi sanitari;
- **difendere i posti di lavoro**;
- dare un sostegno alle imprese e assicurare che la **liquidità** del settore finanziario possa continuare a sostenere l'economia;
- consentire la **piena flessibilità** offerta nel quadro della disciplina degli aiuti di Stato e del patto di stabilità e crescita;
- finanziare ricerca scientifica di emergenza per vaccini e terapie.

Di seguito si riassumono le iniziative in favore dell'economia.

Lotta al Coronavirus

La Commissione europea propone di destinare **37 miliardi di euro** nell'ambito della politica di coesione per la lotta contro il coronavirus e per aiutare sistemi sanitari, imprese e lavoratori colpiti dall'emergenza.

Liquidità alle imprese

La Commissione intende orientare **1 miliardo di euro** dal bilancio dell'UE come garanzia per il **Fondo europeo per gli investimenti**, al fine di incentivare le banche a fornire **liquidità** a PMI e imprese a media capitalizzazione. I finanziamenti così mobilitati, per un totale di circa 8 miliardi di euro, permetteranno di aiutare almeno 100 mila PMI europee e imprese a media capitalizzazione.

Aiuti di Stato

Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentiranno eccezionalmente agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia di COVID-19. In più la Commissione europea garantisce che applicherà la massima flessibilità e approverà le **misure nazionali supplementari** di sostegno all'economia.

Conti pubblici

La Commissione intende adottare la massima flessibilità anche sulle **spese eccezionali** che i Paesi UE dovranno sostenere per contenere l'epidemia, ad esempio nel settore sanitario per misure di soccorso mirate a imprese e lavoratori. Inoltre la Commissione propone di sospendere l'aggiustamento di bilancio in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'UE nel suo complesso.

Moratoria dei debiti

La Commissione europea provvederà a fornire **sospensioni** dei debiti ai debitori colpiti dalla crisi.

Aiuto all'agricoltura

Su richiesta delle autorità italiane, la Commissione europea prorogherà di un mese il termine per la presentazione delle domande degli agricoltori italiani che hanno diritto a un **sostegno al reddito** nel quadro della politica agricola comune (PAC).

Fondo di solidarietà

La Commissione Ue propone di estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE includendo la crisi della sanità pubblica, al fine di mobilitarlo in caso di necessità per gli Stati membri più duramente colpiti e mettendo a disposizione **per il 2020 fino a 800 milioni di euro**.

Fondo di adeguamento alla globalizzazione

Al fine di sostenere i lavoratori autonomi e chi ha perso il lavoro alle condizioni stabilite nel regolamento vigente e futuro, la Commissione Europea destina **per il 2020 fino a 179 milioni di euro** al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Ricerca

L'Europa metterà inoltre a disposizione:

- **164 milioni di euro** per le Start Up e imprese tecnologiche che progettino idee innovative per rispondere all'emergenza COVID-19;
- **47,5 milioni di euro** per ricerca, diagnosi, trattamenti, sostenendo 17 progetti focalizzati sul coronavirus che coinvolgono 136 gruppi di ricerca in tutta Europa;

- **90 milioni di euro** per l'iniziativa di innovazione medica (IMI) con l'industria farmaceutica.

A cura della Redazione

Impresa

Emergenza Coronavirus

Decreto Cura Italia: in GU le misure anti-crisi per imprese, professionisti e lavoratori

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Cura Italia, che prevede misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus. Per il Fisco è prevista una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di entrate tributarie in favore di persone fisiche e non, localizzate sull'intero territorio nazionale. Tra i principali interventi per il lavoro è prevista l'estensione della cassa integrazione a tutti i settori produttivi su tutto il territorio nazionale, nuovi congedi e indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi costretti ad assentarsi per assistere i figli a casa da scuola e contributi per i liberi professionisti titolari di partita IVA. Per le PMI è previsto il rifinanziamento, ampliamento e potenziamento del Fondo di garanzia, il sostegno all'export e all'internazionalizzazione, nonché una moratoria straordinaria per le per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 marzo 2020, recante le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da **Coronavirus** (COVID-19).

Vediamo in breve le principali disposizioni.

Misure fiscali

Il decreto dispone una serie di **sospensioni** relative ai **termini di pagamento** di entrate tributarie e non in favore dei soggetti (persone fisiche e non) localizzate sull'intero territorio nazionale. In particolare:

- sono prorogati **dal 16 al 20 marzo 2020** per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
- è sospeso il versamento delle ritenute d'acconto dei **contributi previdenziali ed assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria** stabilendo che il versamento dovrà essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro**

il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020;

- è sospeso ogni ulteriore **adempimento fiscale** con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**:

- a) relativi alle **ritenute alla fonte** e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell'Imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020;

- è riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del **60 per cento** dell'ammontare del **canone di locazione** relativo al mese di marzo, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 in favore degli esercenti attività d'impresa;

- è riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del **50 per cento** delle spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** fino ad un massimo di **20.000 euro** in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa arte e professione. Per l'anno 2020 il credito d'imposta sarà riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro;

- è stabilita la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sospensione anche per i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione

integrativa, per la regolarizzazione delle istanze di interpello;

- è stabilita la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie. I versamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Misure per il lavoro

Il decreto prevede una serie di nuove misure per il mondo del lavoro. In particolare prevede:

- un nuovo trattamento di **cassa integrazione ordinario** che andrà a sostituire i precedenti ammortizzatori sociali in favore delle aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e/o delle aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

- una nuova **cassa integrazione in deroga** che potrà essere autorizzata dalle Regioni in favore delle imprese per cui non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto;

- una **indennità una tantum** pari a 500 euro in favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo;

- la proroga del termine per la presentazione della **domanda di disoccupazione agricola** per l'anno 2019, al giorno 1° giugno 2020;

- la proroga dei termini di presentazione delle **domande di disoccupazione NASPI e DISCOLL** che sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

- l'introduzione del **lavoro agile**: ai lavoratori del settore privato, affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. Riconoscimento del lavoro agile anche per i dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- il **congedo specifico per i lavoratori dipendenti** per i figli di età non superiore ai **12 anni** del settore privato pari al **50 per cento della retribuzione** che fruiscono a decorrere dal 5 marzo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, di un congedo specifico. Tale indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori iscritti alla gestione

separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, **pari al 50 per cento di 1/365** del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. In alternativa al congedo, il dipendente può scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby setting** nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di **1000 euro**. Stesso importo anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- l'incremento del numero dei **giorni di permesso mensile retribuito** coperto da contribuzione figurativa che è incrementato di ulteriori **dodici giornate** per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020;

- un **premio di 100 euro** da rapportare al numero dei giorni svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 per i titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40mila euro;

- la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai lavoratori domestici in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

- il riconoscimento di un'**indennità per il mese di marzo pari a 600 euro** in favore di:

- 1) liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 2) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata;
- 3) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago;
- 4) lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di

entrata in vigore della disposizione;

5) operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

6) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

L'indennità, riconosciuta come detto per il mese di marzo, non concorre alla formazione del reddito e sarà erogata dall'INPS a seguito di apposita richiesta.

Misure per le imprese

Il decreto prevede misure a sostegno della **liquidità** attraverso il sistema bancario in particolare attraverso il **Fondo centrale di garanzia PMI** a cui, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Tra le misure a sostegno delle imprese è previsto inoltre che, qualora una società **ceda a titolo oneroso**, entro il 31 dicembre 2020, **crediti pecuniari** vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in **credito d'imposta** le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione e importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione e in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, di misure di sostegno finanziario come le aperture di credito, la **proroga per i prestiti non rateali** e la **sospensione dei pagamenti**

fino al 30 settembre 2020 del pagamento dei mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Decreto legge 17/03/2020 n. 18 (G.U. 17/03/2020, n. 70)

Decreto legge 17/03/2020 n. 18 (G.U. 17/03/2020, n. 70)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.